



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(PROVINCIA DI SAVONA)

N° **21** registro Delibere – Seduta del **03/06/2024**

Verbale di Deliberazione di **CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2024.**

L'anno 2024 addì tre del mese di Giugno, alle ore 16:00, in Borghetto Santo Spirito, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte della legge, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Intervengono i Signori:

<i>NOMINATIVO</i>	<i>PRESENTE</i>	<i>ASSENTE</i>
CANEPA GIANCARLO	X	
ANGELUCCI LUCA	X	
D'ASCENZO ALESSIO	X	
LO PRESTI CARLA CELESTE	X	
BONGIORNI CAROLINA	X	
RAGAZZO VERONICA	X	
CALCATERRA MARIACARLA	X	
MASTRASSO BRUNA	X	
ERRE PAOLO ANTONIO	X	
REALE ALESSIO	X	
OLIVA MARIA GRAZIA	X	
ROCCO GIORGIA	X	
SARPERO GIANFRANCO	X	
TOTALE	13	0

Assiste alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE FEDERICA MORABITO.

VERONICA RAGAZZO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, assume la direzione e constatato che l'adunanza è in numero legale per validamente operare, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare in merito all'oggetto.

Esponde il punto il Sindaco evidenziando che il PEF è approvato dalla Provincia, Ente d'Ambito e non più dal Comune. Si è registrato un aumento dell'8% e nella determinazione delle tariffe si è cercato di riequilibrare l'aumento tra le utenze domestiche e non domestiche; la percentuale individuata è nell'86% dei costi alle utenze domestiche e il 14% a quelle non domestiche.

Il consigliere OLIVA chiede a che punto è il contratto di servizio e se gli aumenti, in futuro, saranno in crescita.

Risponde il Sindaco evidenziando che si è ancora lontani dalla stipula del contratto di servizio e per gli aumenti dipenderà dalle richieste di gestione del servizio da parte dell'Ente e bisognerà trovare il giusto equilibrio tra l'ottimale servizio e il contenimento dei costi.

Non vi sono interventi di altri consiglieri comunali.

Per il contenuto particolareggiato della trattazione del punto in argomento si rinvia altresì alla registrazione video il cui file, denominato CCBSS03062024, effettuato mediante apposita strumentazione, è depositato presso l'ufficio segreteria del consiglio comunale per essere conservato agli atti dell'Ente.

- Omissis ex art. 57, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale -

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che in merito alla presente delibera non sussiste ipotesi di conflitto d'interesse, in relazione all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito, a carico del responsabile del servizio proponente così come attestato dallo stesso;

VISTI:

- l'art. 3 - comma 4° - del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2007 (legge di stabilità per l'anno 2007), il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30 settembre 2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) per le annualità d'imposta a partire dal 2020, e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prevede che *“L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica.”*;

CONSIDERATO che, l'art. 1 – comma 527 – della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi dal servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e investimento compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio di *“chi inquina paga”*;

RICHIAMATI gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”
- la delibera n. 389/2023/R/rif del 03/08/2023 con la quale sono state definite le regole per l’aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti MTR2 introdotto dalla delibera n. 363/2021/R/rif, aggiornamento previsto dall’articolo 8 della stessa;
- la delibera 24 ottobre 2023, n. 487/2023/Rif/rif, inerente alla valorizzazione dei parametri base del calcolo dei costi di uso capitale, in attuazione della deliberazione dell’Autorità n. 389/2023/Rif/rif, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario Rifiuti (MTR-2);
- la determinazione 6 novembre 2023, n. 1/DTAC/2023, con la quale si approvano gli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la trasmissione all’autorità, nonché forniscono chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e n. 389/2023/R7RIF;

RILEVATO che il nuovo metodo normalizzato (MTR-2) adottato con la citata deliberazione di ARERA 3 agosto 2021/363/2021/R/RIF, prevede che il PEF non sia più redatto sulla base annuale ma contempli un periodo temporale più lungo che copre ben quattro anni, prevedendo un aggiornamento su base biennale (da effettuarsi quindi nel 2024);

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27 aprile 2022, con la quale è stato approvato il Piano economico Finanziario (Pef) quadriennale, in conformità alle disposizioni contenute nella predetta deliberazione Arera 3 agosto 2021 n. 363/2021/r/rif nonché del comma 683 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PREMESSO che:

- la Provincia di Savona, in qualità di Ente di governo dell’Area Omogenea di propria competenza, ha approvato in via definitiva con Delibera di Consiglio Provinciale n.43 del 02/08/2018 il “PIANO D’AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI”, cui ha fatto seguito la Delibera del Comitato d’Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 8 del 6 agosto 2018 di approvazione del “PIANO D’AMBITO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI”.
- nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale, il citato Piano d’Area Omogenea in relazione esclusivamente alle attività di affidamento dei servizi individua (come modificato dalla Delibera di Consiglio Provinciale n.3 del 10/01/2020):
 - a) il Bacino di Affidamento “CAPOLUOGO” a cui appartiene il solo Comune di Savona e che rimane invariato rispetto a quanto già indicato dal vigente Piano Piano d’Area Omogenea della provincia di Savona per la gestione dei rifiuti;
 - b) il Bacino di Affidamento “PROVINCIALE” a cui appartengono i restanti 65 comuni dell’Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti (essendo esclusi i Comuni di Andora, Stellanello e Testico, accorpati all’Area Omogenea Imperiese);

PREMESSO inoltre che:

- la Provincia di Savona ha provveduto, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 30 del 08.0.2023, all’affidamento a SAT Servizi Ambientali Territoriali S.p.a., per anni 15 (quindici), dell’organizzazione e della gestione delle attività relative all’igiene urbana (raccolta, trasporto, pulizia, lavaggio strade etc.) nei 65 comuni appartenenti al Bacino di Affidamento “Provinciale”;
- la Legge regionale del 29 giugno 2023, n. 12, le funzioni connesse all’applicazione del regime di regolazione dei servizi e impianti sono trasferite ad ARLIR;
- Regione Liguria ha prima d’ora chiarito che le funzioni di ETC connesse alla regolazione tariffaria dei servizi debbano continuare ad essere garantite dagli enti attualmente competenti in linea di continuità con quanto prativato fino ad oggi;
- per quanto sopra richiamato Provincia di Savona è pertanto il soggetto legittimato alla validazione dei Piani economici Finanziari inerenti il servizio di gestione rifiuti nei comuni facenti parte dei Bacini di Affidamento “Provinciale”;

PRESO ATTO di conseguenza che a decorrere dall’anno 2024 Ente Territorialmente Competente (ETC) preposto alla validazione del PEF è la Provincia di Savona;

VISTA la nota della Provincia di Savona acquisita agli atti in data 3 maggio 2024, prot. 10433 con la quale trasmette Provvedimento Dirigenziale n. 1103 del 26/04/2024 avente ad oggetto “Aggiornamento biennale e validazione del Piano economico Finanziario 2022-2025 per le annualità 2024 E 2025 relativo al servizio di gestione rifiuti nel comune di Borghetto Santo Spirito ai sensi del MTR-2 allegato a) alla deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/R/RIF/A”;

PRESO ATTO pertanto dell’aggiornamento del Piano economico finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 2022- 2025 per le annualità 2024 e 2025, per del Comune di BORGHETTO SANTO SPIRITO, redatto secondo il Metodo Tariffario Rifiuti approvato dalla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, come integrata dalle disposizioni di cui alla deliberazione ARERA 459/2021/R/RIF e alla determinazione ARERA 002/DRIF/2021, e ai sensi della deliberazione ARERA del 03 agosto 2023 n. 389/2023/R/RIF, validato dalla provincia di Savona e costituito dai seguenti allegati:

- Allegato 1 - Piano economico finanziario (PEF) nel formato Appendice 1 approvato da ARERA con determinazione 002/DRIF/2021;
- Allegato 2 - Relazione di accompagnamento al Piano economico finanziario secondo lo schema di cui all’appendice 2 approvato da ARERA con determinazione 002/DRIF/2021;
- Allegato 3 - Dichiarazioni di veridicità in conformità ai formati Appendice 3 e Appendice 4 approvati da ARERA con determinazione 002/DRIF/2021;

RILEVATO che la validazione del PEF risulta propedeutica, o comunque collegata, all’approvazione delle tariffe TARI da parte dei Comuni, i quali restano titolari ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge 147/2013;

VISTO il comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, puo’ commisurare la tariffa alle quantita’ e qualita’ medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita’ di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita’ svolte nonche’ al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sotto-categoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unita’ di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o piu’ coefficienti di produttivita’ quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo’ prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorita’ di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo’ altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attivita’ commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale, il comune puo’ applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantita’, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.”;*

RITENUTO, ai sensi del citato comma 652 della Legge n. 147/2013, mantenere anche per l’annualità 2024 coefficienti utilizzati per le annualità d’imposta passate;

PRESO ATTO della redatta proposta di adozione tariffe della Tassa sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento Comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell’Autorità;

DATO ATTO che la determinazione delle tariffe tiene altresì conto della ripartizione del gettito della tariffa suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi ed i costi variabili, e tra la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come meglio illustrato nell’unità “Relazione di accompagnamento” - allegato a);

RITENUTO di conseguenza approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l’utenza domestica sia per l’utenza non domestica come riportato nelle allegate tabella 1) “UTENZE DOMESTICHE – Tariffe TARI anno 2024” e tabella 2) “UTENZE NON DOMESTICHE – Tariffe TARI anno 2024”, quali parte integrante

e sostanziale del presente atto;

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 53 – comma 16 – della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

VISTI inoltre:

- l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 ha introdotto il c.d. "sganciamento TARI", disponendo che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...]"*.
- l'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 il quale è intervenuto a modificare l'articolo 3 comma 5-quinquies citato, specificando che: *"[...] Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*.

RILEVATO tuttavia che per l'anno 2024 la commissione Finanze del Senato ha approvato due emendamenti, in deroga quanto previsto dall'art. 3 . comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, i quali:

- il primo è finalizzato ad agevolare l'elaborazione dei Pef (Piani economici finanziari) e le tariffe Tari attraverso una proroga al 30 giugno del termine di scadenza per l'approvazione delle relative delibere;
- il secondo salvaguarda l'efficacia delle stesse delibere di approvazione Tari che dovessero essere approvate dal giorno dopo la scadenza (1 maggio), fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

ACCERTATO pertanto che solo per l'annualità 2024 è consentita ai Comuni l'approvazione di piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe, e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 giugno 2024;

VISTO l'art. 13 - comma 15 – del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il quale dispone che *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate*

tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.";

CONSIDERATO pertanto che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, per tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, costituisce condizione di efficacia l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 13, comma 15 e seguenti, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

PRESO ATTO che la presente deliberazione, oltre ai pareri ex art. 49 TUEL, è corredata di n. 3 (tre) allegati, costituiti da:

- UTENZE DOMESTICHE – Tariffe TARI anno 2024" - tabella 1);
- UTENZE NON DOMESTICHE – Tariffe TARI anno 2024" - tabella 2);
- Relazione metodologica di accompagnamento – allegato a);

DATO ATTO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RICHIAMATE le delibere del Consiglio comunale:

- n. 34 del 30.11.2023 mediante la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione - DUP - periodo 2024-2026;
- n. 39 assunta nella seduta del 22.12.2023 che approva il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e suoi allegati disponibili alla sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente; disponibili all'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente dell'Ente;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 - lett. a) - del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI";
- il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale;
- lo Statuto comunale;
- il decreto del Sindaco, per il conferimento dell'incarico di responsabilità dei servizi e della nomina del V.Segretario c.le, n. 9 del 31.12.2023, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri di REGOLARITÀ TECNICA e CONTABILE espressi dai responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., che si allegano alla presente per formarne parte integrale e sostanziale;

CON VOTI favorevoli n. 9 (nove), contrari nessuno, astenuti n. 4 (quattro)[consiglieri: REALE, OLIVA, ROCCO e SARPERO], espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 13 (tredici) presenti e votanti,

DELIBERA

1. **DI RITENERE** tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI PRENDERE ATTO** dell'aggiornamento obbligatorio biennale, per le annualità 2024-2025, al Piano economico Finanziario (PEF), validato in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 3 agosto 2023, n. 389/2023/R/RIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, pervenuto dalla Provincia di Savona, quale Ente Territorialmente Competente (ETC), e acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 2 maggio 2024 al n. 10433;

3. **DI APPROVARE**, di conseguenza, le quote delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) da applicare nell'anno 2024, secondo gli importi indicati nella tabella 1) “UTENZE DOMESTICHE – Tariffe TARI anno 2024” e nella tabella 2) “UTENZE NON DOMESTICHE – Tariffe TARI anno 2024”, nonché la relativa Relazione metodologica di accompagnamento (allegato a), tutte unite alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;
4. **DI DARE ATTO** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano economico Finanziario (PEF);
5. **DI DARE ATTO** che il Servizio Tributi provvederà alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 13, comma 15 e seguenti, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DELIBERA

di dichiarare, con voti favorevoli n. 13 (tredici), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 13 (tredici) presenti e votanti, la deliberazione immediatamente eseguibile.-

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente del Consiglio Comunale
Veronica Ragazzo

Il Segretario
Federica Morabito

Atto sottoscritto digitalmente ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate

La presente deliberazione è stata PUBBLICATA nelle forme di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, all'albo pretorio del Comune.

La stessa è divenuta ESECUTIVA, secondo quanto stabilito dall'art. 134, comma 3° oppure 4°, del TUEL, nella data indicata nell'apposito CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA', contenuto nel fascicolo informatico dell'atto.

UTENZE DOMESTICHE Tariffe TARI anno 2024 – Tabella 1

ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9223	€ 46,6243
NUCLEO 2	€ 1,0837	€ 108,7901
NUCLEO 3	€ 1,2105	€ 139,8730
NUCLEO 4	€ 1,3143	€ 170,9558
NUCLEO 5	€ 1,4181	€ 225,3509
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,4988	€ 264,2045

BOX E PERTINENZE DI RESIDENTI	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9223	
NUCLEO 2	€ 1,0837	
NUCLEO 3	€ 1,2105	
NUCLEO 4	€ 1,3143	
NUCLEO 5	€ 1,4181	
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,4988	

BOX NON PERTINENZIALE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9223	€ 46,6243

ABITAZIONE SECONDARIA DI RESIDENTI	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9223	€ 46,6243
NUCLEO 2	€ 1,0837	€ 108,7901
NUCLEO 3	€ 1,2105	€ 139,8730
NUCLEO 4	€ 1,3143	€ 170,9558
NUCLEO 5	€ 1,4181	€ 225,3509
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,4988	€ 264,2045

ABITAZIONE DI RESIDENTI CON COMPOSTAGGIO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9223	€ 41,9619
NUCLEO 2	€ 1,0837	€ 97,9111
NUCLEO 3	€ 1,2105	€ 125,8857
NUCLEO 4	€ 1,3143	€ 153,8603
NUCLEO 5	€ 1,4181	€ 202,8158
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,4988	€ 237,7840

ABITAZIONE DI PERSONA GIURIDICA	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9223	€ 46,6243
NUCLEO 2	€ 1,0837	€ 108,7901
NUCLEO 3	€ 1,2105	€ 139,8730
NUCLEO 4	€ 1,3143	€ 170,9558
NUCLEO 5	€ 1,4181	€ 225,3509
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,4988	€ 264,2045

BOX PERTINENZE DI PERSONA GIURIDICA	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9223	
NUCLEO 2	€ 1,0837	
NUCLEO 3	€ 1,2105	
NUCLEO 4	€ 1,3143	
NUCLEO 5	€ 1,4181	
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,4988	

ABITAZIONE DI NON RESIDENTI	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9223	€ 46,6243
NUCLEO 2	€ 1,0837	€ 108,7901
NUCLEO 3	€ 1,2105	€ 139,8730
NUCLEO 4	€ 1,3143	€ 170,9558
NUCLEO 5	€ 1,4181	€ 225,3509
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,4988	€ 264,2045

BOX DI NON RESIDENTI	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9223	
NUCLEO 2	€ 1,0837	
NUCLEO 3	€ 1,2105	
NUCLEO 4	€ 1,3143	
NUCLEO 5	€ 1,4181	
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,4988	

ABITAZIONE DI NON RESIDENTI CON COMPOSTAGGIO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9223	€ 41,9619
NUCLEO 2	€ 1,0837	€ 97,9111
NUCLEO 3	€ 1,2105	€ 125,8857
NUCLEO 4	€ 1,3143	€ 153,8603
NUCLEO 5	€ 1,4181	€ 202,8158
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,4988	€ 237,7840

UTENZE NON DOMESTICHE Tariffe TARI anno 2024 – Tabella 2

Descrizione	Quota fissa	Quota variabile
1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE PRIVATE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	€ 0,6149	€ 1,1407
2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI	€ 0,3946	€ 0,7259
3 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	€ 0,8259	€ 1,5244
4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	€ 1,2114	€ 2,2430
4.1 Strutture del porto	€ 1,2114	€ 2,2430
5 - STABILIMENTI BALNEARI	€ 0,5873	€ 1,0826
6 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	€ 0,7020	€ 1,3128
7 - ALBERGHI CON RISTORANTE	€ 1,5050	€ 2,7895
8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE	€ 1,2389	€ 2,3021
9 - CASE DI CURA E RIPOSO	€ 1,7757	€ 2,1196
10 – OSPEDALI	€ 0,9819	€ 1,8272
11 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	€ 2,0924	€ 3,8732
12 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	€ 0,8397	€ 1,5648
13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	€ 1,9409	€ 3,5932
14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	€ 1,6519	€ 3,0654
15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	€ 1,1425	€ 2,1186
16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	RICOMPRESI NEL CANONE UNICO	
17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	€ 0,7502	€ 1,3922
18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	€ 0,7525	€ 1,4020
19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	€ 0,7502	€ 1,3922
20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	€ 0,8443	€ 1,5617
21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	€ 0,8259	€ 1,6592
22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE	€ 2,5558	€ 4,7360
22A - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE ETC. STAGIONALI	€ 1,2779	€ 2,3680
23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	€ 4,4508	€ 8,2504
24 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA	€ 2,7256	€ 5,0460
24A – BAR E CHIOSCHI STAGIONALI	€ 1,3628	€ 2,5230
25 – SUPERMERCATO, PANE E PASTA, GENERI ALIMENTARI	€ 2,5329	€ 4,7018
26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	€ 2,3952	€ 4,4384
27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	€ 3,2900	€ 6,0934
28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI	€ 1,4316	€ 2,6589
29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	RICOMPRESI NEL CANONE UNICO	
30 - DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	€ 1,7528	€ 3,2520

*Comune di Borghetto Santo Spirito
(Provincia di Savona)*

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

DETERMINAZIONE TARIFFE 2024

CARATTERISTICHE DELLA TARI

Il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), la quale era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" ed in particolare l'art. 1 - comma 780 – ha disposto che "A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. **Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.**"

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. (comma 650)

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. (comma 651)

1. Costi del servizio

Ai sensi del comma 654 *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."* Sono inoltre esclusi i costi relativi alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (per le quali la tassa è corrisposta direttamente dal Ministero dell'Istruzione sulla base di appositi criteri stabiliti dalla norma).

2. Presupposto

Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Si intendono per:

- locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locali, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
- utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamenti o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.

Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità (e quindi non semplicemente di fatto non utilizzati) non sono suscettibili di produrre rifiuti. Tali circostanze di esclusione devono essere indicate nella dichiarazione iniziale o, qualora verificatesi nel corso dell'anno, in apposita dichiarazione di variazione. Rientrano nella fattispecie di esclusione:

- a) i locali impraticabili;
- b) i locali in stato di abbandono;
- c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);
- e) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- f) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Il soggetto passivo, ai fini

dell'esclusione dalla TARI per obiettive condizioni di non utilizzabilità derivante dall'esecuzione dei predetti interventi edilizi, deve indicare nella dichiarazione iniziale, o di variazione, la tipologia dell'intervento e il periodo dell'esecuzione dello stesso e, in caso di interventi inerenti l'abitazione di residenza, il luogo di temporanea dimora. Salvo prova contraria, gli interventi di semplice manutenzione ordinaria non comportano la non utilizzabilità dei locali o delle aree.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

4. Modalità di calcolo

La TARI è calcolata moltiplicando la relativa tariffa per la superficie dei locali e delle aree assoggettati alla stessa.

Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie sia pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie sia pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:

- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
- le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
- le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
- le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
- i locali tecnici.

Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138](#).

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La prevalenza di cui al periodo precedente si intende verificata quando il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti speciali prodotti e la superficie della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti risulta superiore al 50 per cento del valore massimo del parametro Kd della categoria corrispondente di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4., del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente.

Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

5. Modalità di quantificazione

L'ammontare della TARI da corrispondere è determinato applicando le tariffe deliberate dal comune per le diverse utenze, moltiplicate per le superfici dei locali e delle aree scoperte assoggettate alla tassa, tenendo conto altresì delle agevolazioni previste dalla norma.

Qualora i locali e le aree da assoggettare alla tassa non siano ricompresi in una delle categorie espressamente previste, la TARI è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

La tari è dovuta in proporzione al periodo dell'anno nel quale si sono protratti il possesso o la detenzione; nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o disponibilità esclusiva

6. Agevolazioni

I comuni con propri regolamenti:

- a. possono prevedere agevolazioni (riduzioni e/o esenzioni) in relazione a particolari condizioni d'uso dei locali e delle aree, in ipotesi espressamente previste dalla legge;
- b. possono prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle sopra indicate, che tengano altresì conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).

In relazione alle modalità di espletamento del servizio

Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, come definito dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani, la tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 40 per cento.

La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

Inoltre, la tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta del 66,66 per cento per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

7. Versamenti

L'Ente provvede alla riscossione spontanea della Tassa sui Rifiuti (TARI) per mezzo di Agenzia Entrate Riscossione, secondo le modalità previste in convenzione nonché con riferimento alle relative disposizioni normative in merito.

Qualora l'Ente disponga diversamente a quanto indicato al comma 1, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa potrà essere versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24 il bollettino di conto corrente postale approvato con apposito decreto ministeriale, oppure attraverso la piattaforma digitale pagoPA, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Il versamento è dovuto, previo invito al contribuente, in 2 rate, le cui modalità di determinazione e ripartizione, tra acconto e saldo, nonché i relativi termini di scadenza sono determinati con apposita deliberazione annuale.

Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

I versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno sono effettuati sulla base degli atti adottati per l'anno precedente, fatto salvo il successivo conguaglio.

8. Dichiarazioni

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno.

Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa, salvo quanto previsto ai successivi commi 6 e 7. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.

La dichiarazione deve essere presentata anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.

Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.

La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.

La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.

Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

9. Tassa giornaliera

Ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 1, dal comma 837 al comma 847, della L. 160/2019, dal 1 gennaio 2021 il canone unico per i mercati sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668, L. 147/2013, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di banchi di mercato.

Per tutte le altre fattispecie di occupazione temporanea di suolo pubblico continua ad applicarsi quanto stabilito dall'art. 1, comma 662, L. 147/2013.

Per le fattispecie di cui al comma 2, per il servizio di gestione dei rifiuti **urbani** prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 100 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 4 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.

L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della **TARI**, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il **Canone Unico**.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.

LE RISORSE FINANZIARIE

I costi sono classificati secondo quanto disposto dal DPR 158/99:

Costi operativi di gestione - CG.

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.

In tali costi sono compresi:

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL

Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS

Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

In tali costi sono compresi:

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD

Costi di Trattamento e Riciclo = CTR

Costi Comuni - CC.

In tali costi sono compresi:

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC

Costi Generali di Gestione = CGG.

Costi Comuni Diversi = CCD

Costi d'Uso del Capitale - CK.

I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R).

COSTI PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANNI 2024-2025

	2024		
	BORGHETTO SANTO SPIRITO		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	298.732	-	298.732
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	241.603	-	241.603
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	187.057	-	187.057
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	621.993	-	621.993
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TV}	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO^{EXP}_{TV}	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	22.849	-	22.849
Fattore di Sharing b	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	6.855	-	6.855
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	108.506	-	108.506
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,42	0,42	0,42
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	45.572	-	45.572
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{totTV}	19.258	-	19.258
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		131.622	131.622
Recupero delta ($\sum Ta - \sum T_{max}$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-
$\sum TVa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.316.217	131.622	1.447.838
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	325.169	-	325.169
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	233	233
Costi generali di gestione CGG	101.880	121.359	223.239
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	542	-	542
Costi comuni CC	102.422	121.592	224.014
Ammortamenti Amm	27.108	-	27.108
Accantonamenti Acc	-	153.514	153.514
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	153.514	153.514
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	31.160	-	31.160
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	58.268	153.514	211.782
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TF}	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO^{EXP}_{TF}	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{totTF}	7.981	-	7.981
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		49.429	49.429
Recupero delta ($\sum Ta - \sum T_{max}$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-
$\sum TFa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	493.840	324.536	818.375
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.902.502	456.157	2.358.659
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.810.056	456.157	2.266.214

Grandezze fisico-tecniche			
raccolta differenziata %			57%
q_{a-2} ton			3.988,00
costo unitario effettivo - CUEFF €cent/kg			51,15
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			49,50
Coefficiente di gradualità			
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,20
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,15
Totale γ			-0,35
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			0,65
Verifica del limite di crescita			
r_{pi_a}			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,30%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a			7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			9,40%
$(1+\rho)$			1,0940
$\sum T_a$			2.266.214
$\sum TV_{a-1}$			1.294.794
$\sum TF_{a-1}$			776.699
$\sum T_{a-1}$			2.071.493
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			1,0940
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			2.266.213
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)			0
TVa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	1.316.217	131.622	1.447.838
TFa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	493.840	324.536	818.375
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	1.810.056	456.157	2.266.214
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			1.871
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.447.838
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			816.505
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			2.264.343
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-
Macro Indicatore R1			
R1			-
Calcolo H di partenza			
AR ^{aggsc_si}			-
CRD ^{aggsc_si}			-
H di partenza			0,0%
Classe di partenza H			I
Obiettivi			5,0%
Classe obiettivo			I

	2025		
	BORGHETTO SANTO SPIRITO		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	298.732	-	298.732
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	241.603	-	241.603
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	187.057	-	187.057
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	714.439	-	714.439
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TV}	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	22.849	-	22.849
Fattore di Sharing b	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	6.855	-	6.855
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	108.506	-	108.506
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,42	0,42	0,42
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	45.572	-	45.572
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{totTV}	19.258	-	19.258
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	140.866	140.866
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-
$\sum TVa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.408.662	140.866	1.549.529
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	325.169	-	325.169
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	22.206	22.206
Costi generali di gestione CGG	101.948	113.070	215.018
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	542	-	542
Costi comuni CC	102.490	135.276	237.765
Ammortamenti Amm	34.731	-	34.731
Accantonamenti Acc	-	175.936	175.936
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	175.936	175.936
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	35.683	-	35.683
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	70.413	175.936	246.350
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TF}	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{totTF}	6.406	-	6.406
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	50.539	50.539
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-
$\sum TFa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	504.478	361.751	866.229
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.913.140	502.617	2.415.757
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.913.140	502.617	2.415.757

Grandezze fisico-tecniche			
raccolta differenziata %			57%
q_{a-2} ton			3.988,00
costo unitario effettivo - CUEFF €cent/kg			51,94
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			49,50
Coefficiente di gradualità			
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,20
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,15
Totale γ			-0,35
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			0,65
Verifica del limite di crescita			
rpi_a			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,30%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a			7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			9,40%
$(1+\rho)$			1,0940
$\sum T_a$			2.415.757
$\sum TV_{a-1}$			1.447.838
$\sum TF_{a-1}$			818.375
$\sum T_{a-1}$			2.266.214
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			1,0660
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			2.415.757
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)			-
TVa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	1.408.662	140.866	1.549.529
TFa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	504.478	361.751	866.229
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	1.913.140	502.617	2.415.757
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			1.716
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.549.529
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			864.513
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			2.414.041
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-
Macro Indicatore R1			
R1			-
Calcolo H di partenza			
AR^{agg}sc_si			
CRD^{agg}sc_si			
H di partenza			
Classe di partenza H			
Obiettivi			10,0%
Classe obiettivo			H

DEFINIZIONE DELLO SCENARIO

Le basi di partenza dell'elaborazione dello scenario di applicazione della TARI sono i dati presenti nelle banche dati esistenti.

SITUAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

Le UTENZE DOMESTICHE sono ripartite come segue:

ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI	N. Utenze	Sup. abitazione	Sup. pertinenze
NUCLEO 1	1.004	53.961,00	13.101,00
NUCLEO 2	578	37.357,00	12.407,00
NUCLEO 3	251	18.741,00	5.136,00
NUCLEO 4	181	13.055,00	3.390,00
NUCLEO 5	48	4.347,00	1.410,00
NUCLEO 6 o superiore	17	1.534,00	139,00

BOX NON PERTINENZIALE	N. Utenze	Sup. abitazione	Sup. pertinenze
NUCLEO 1	562	10.472	-

ABITAZIONE DOPPIA/SECONDARIA DI RESIDENTI	N. Utenze	Sup. abitazione	Sup. pertinenze
NUCLEO 1	119	3.696,00	-
NUCLEO 2	153	8.370,00	-
NUCLEO 3	29	2.800,00	-
NUCLEO 4	5	518,00	-
NUCLEO 5	2	333,00	-
NUCLEO 6 o superiore	1	323,00	-

ABITAZIONE DI RESIDENTI CON COMPOSTAGGIO	N. Utenze	Sup. abitazione	Sup. pertinenze
NUCLEO 1	26	2.356,00	-
NUCLEO 2	22	2.035,00	-
NUCLEO 3	20	1.893,00	-
NUCLEO 4	3	816,00	-
NUCLEO 5	6	1.301,00	-
NUCLEO 6 o superiore	1	93,00	-

ABITAZIONE DI PERSONA GIURIDICA	N. Utenze	Sup. abitazione	Sup. pertinenze
NUCLEO 1	4	186,00	-
NUCLEO 2	83	4.453,00	-

BOX DI PERSONA GIURIDICA	N. Utenze	Sup. abitazione	Sup. pertinenze
NUCLEO 1	2	36,00	-
NUCLEO 2	56	1.751,00	-

ABITAZIONE DI NON RESIDENTI	N. Utenze	Sup. abitazione	Sup. pertinenze
NUCLEO 1	2517	99.253,00	17.783,00
NUCLEO 2	3709	155.563,00	25.081,00
NUCLEO 3	1656	68.572,00	9.224,00
NUCLEO 4	1034	43.560,00	7.049,00
NUCLEO 5	181	8.505,00	1.587,00
NUCLEO 6 o superiore	35	1.675,00	219,00

--	--	--	--

ABITAZIONE DI NON RESIDENTI CON COMPOSTAGGIO	N. Utenze	Sup. abitazione	Sup. pertinenze
NUCLEO 1	2	148,00	-
NUCLEO 2	1	86,00	-
NUCLEO 3		-	-
NUCLEO 4		-	-
NUCLEO 5		-	-
NUCLEO 6 o superiore		-	-

SITUAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Le UTENZE NON DOMESTICHE sono ripartite come segue:

Descrizione	Superficie fissa	Superficie variabile	Utenze
1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE PRIVATE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	324	324	6
2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI	749	749	2
3 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	12.121	12.121	115
4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	5.137	5.137	16
4.1 Strutture del porto	=	=	=
5 - STABILIMENTI BALNEARI	36.161	36.161	23
6 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	312	312	2
7 - ALBERGHI CON RISTORANTE	471	471	5
8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1.591	1.591	3
9 - CASE DI CURA E RIPOSO	7.754	7.754	8
10 – OSPEDALI	=	=	=
11 - UFFICI, AGENZIE	3.746	3.746	72
12 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	2.741	2.741	33
13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	3.331	3.331	45
14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	2.852	2.852	15
15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	853	853	11
16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	RICOMPRESI NEL CANONE UNICO		
17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	857	857	20
18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	2.910	2.910	26
19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	906	906	5
20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	=	=	=
21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1.766	1.766	6
22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE	2.417	2.417	35
23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	=	=	=
24 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3.536	3.536	66
24/A – BAR E CHIOSCHI STAGIONALI	1.593	1.593	17
25 – SUPERMERCATO, PANE E PASTA, GENERI ALIMENTARI	2.663	2.663	35
26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1.243	1.243	11
27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	363	363	8
28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1.661	1.661	4
29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	RICOMPRESI NEL CANONE UNICO		
30 - DISCOTECHES, NIGHT CLUB	646	646	1

ELABORAZIONE SCENARIO DI APPLICAZIONE TARI 2024

Si prevede la determinazione tariffaria con il raggiungimento del 100% di copertura dei costi in precedenza evidenziati.

Nello scenario elaborato sono stati utilizzati i seguenti criteri:

- attribuzione all'insieme delle UTENZE DOMESTICHE una contribuzione complessiva pari all' 86% del totale;
- determinazione dei coefficienti Kb (utenze domestiche) nella misura **minima** di legge;
- determinazione dei coefficienti Kc e Kd (utenze non domestiche) come da **tabella a seguire**;

Le quote sono così determinate:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 1.780.220,64	% costi fissi utenze domestiche	86,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 86,00\%$	€ 702.194,30
		% costi variabili utenze domestiche	86,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 86,00\%$	€ 1.245.140,68
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 289.803,36	% costi fissi utenze non domestiche	14,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 14,00\%$	€ 114.310,70
		% costi variabili utenze non domestiche	14,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 14,00\%$	€ 202.697,32

Costi totali	2.264.343,00 €
---------------------	-----------------------

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 1.780.220,64	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 702.194,30
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 1.245.140,68

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 289.803,36	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 114.310,70
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 202.697,32

Quota fissa	€ 816.505	36,06%
Quota variabile	€ 1.447.838	63,94%
Totale	€ 2.264.343	

Come nelle precedenti annualità si è fatto ricorso alle disposizioni previste dal comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Nelle more della revisione del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di relazione per l'energia, reti ed ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1".

I coefficienti utilizzati per utenze domestiche sono:

UTENZE DOMESTICHE	Ka (quota fissa)	Kb (quota variabile)		
		Min.	Max.	Scelto
Nucleo da 1	0,8	0,6	1	0,6
Nucleo da 2	0,94	1,4	1,8	1,4
Nucleo da 3	1,05	1,8	2,3	1,8
Nucleo da 4	1,14	2,2	3	2,2
Nucleo da 5	1,23	2,9	3,6	2,9
Nucleo da 6	1,3	3,4	4,1	3,4

I coefficienti utilizzati per le utenze NON domestiche sono:

UTENZE NON DOMESTICHE	Kc (quota fissa)			Kd (quota variabile)		
	Min.	Max.	scelto	Min.	Max.	Scelto
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE PRIVATE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,40	0,67	0,6700	3,28	5,5	5,5000
CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,30	0,43	0,4300	2,5	3,5	3,5000
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,51	0,60	0,9000	4,2	4,9	7,3500
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,76	0,88	1,3200	6,25	7,21	10,815
Strutture del porto	0,76	0,88	1,3200	6,25	7,21	10,815
STABILIMENTI BALNEARI	0,38	0,64	0,6400	3,1	5,22	5,2200
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,34	0,51	0,7650	2,82	4,22	6,3300
ALBERGHI CON RISTORANTE	1,2	1,64	1,6400	9,85	13,45	13,450
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,95	1,08	1,3500	7,76	8,88	11,100
CASE DI CURA E RIPOSO	1	1,29	1,9350	8,2	10,22	10,220
OSPEDALI	1,07	1,29	1,0700	8,81	10,55	8,8100
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,07	1,52	2,2800	8,78	12,45	18,675
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,55	0,61	0,9150	4,5	5,03	7,5450
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,99	1,41	2,1150	8,15	11,55	17,325
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,11	1,8	1,8000	9,08	14,78	14,780
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,6	0,83	1,2450	4,92	6,81	10,215
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,09	1,78	1,0900	8,9	14,58	8,9000
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,09	1,48	0,8175	8,95	12,12	6,7125
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,82	1,03	0,8200	6,76	8,48	6,7600
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,09	1,41	0,8175	8,95	11,55	6,7125
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,38	0,92	0,9200	3,13	7,53	7,5300
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,55	1,09	0,9000	4,5	8,91	8,0000
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE	5,57	9,63	2,7850	45,67	78,97	22,835
MENSE, AMBURGHERIE	4,85	7,63	4,8500	39,78	62,55	39,780
BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,96	6,29	2,9700	32,44	51,55	24,330
BAR E CHIOSCHI STAGIONALI	3,96	6,29	2,9700	32,44	51,55	24,330
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,02	2,76	2,7600	16,55	22,67	22,670
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,54	2,61	2,6100	12,6	21,4	21,400
ORTOFRUTTA, PESCHIERE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	7,17	11,29	3,5850	58,76	92,56	29,380
IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,56	2,74	1,5600	12,82	22,45	12,820
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	3,5	6,92	1,7500	28,7	56,78	14,350
DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,04	1,91	1,9100	8,56	15,68	15,680

Nella determinazione della tariffa per la categoria "BAR E CHIOSCHI STAGIONALI" sarà applicata una riduzione del 50% sia in quota fissa che in quota variabile.

Riepilogo quota fissa utenze domestiche

<i>Categoria</i>	<i>N° Comp.</i>	<i>Mq Fissi</i>	<i>Ponderazione</i>	<i>Rid./Aum.</i>	<i>Zona</i>	<i>Utenze</i>	<i>Mq Fissi Pond.</i>	<i>Coefficiente Ka</i>	<i>Sommatoria</i>
31 - UTENZE DOMESTICHE	1	53.961,00	1,00			1004	53.961,00	0,80	43.168,80
31 - UTENZE DOMESTICHE	2	37.248,00	1,00			576	37.248,00	0,94	35.013,12
31 - UTENZE DOMESTICHE	3	18.741,00	1,00			251	18.741,00	1,05	19.678,05
31 - UTENZE DOMESTICHE	4	13.055,00	1,00			181	13.055,00	1,14	14.882,70
31 - UTENZE DOMESTICHE	5	4.347,00	1,00			48	4.347,00	1,23	5.346,81
31 - UTENZE DOMESTICHE	6	1.534,00	1,00			17	1.534,00	1,30	1.994,20
32 - BOX E PERTINENZE	1	13.101,00	1,00			689	13.101,00	0,80	10.480,80
32 - BOX E PERTINENZE	2	12.407,00	1,00			546	12.407,00	0,94	11.662,58
32 - BOX E PERTINENZE	3	5.136,00	1,00			193	5.136,00	1,05	5.392,80
32 - BOX E PERTINENZE	4	3.390,00	1,00			132	3.390,00	1,14	3.864,60
32 - BOX E PERTINENZE	5	1.410,00	1,00			45	1.410,00	1,23	1.734,30
32 - BOX E PERTINENZE	6	139,00	1,00			9	139,00	1,30	180,70
33 - SECONDE CASE	1	99.059,00	1,00			2513	99.059,00	0,80	79.247,20
33 - SECONDE CASE/L.47/14 art.9bis - Resid.estero AIRE	1	194,00	1,00	-66,66		4	64,68	0,80	51,74
33 - SECONDE CASE	2	155.171,00	1,00			3701	155.171,00	0,94	145.860,74
33 - SECONDE CASE/L.47/14 art.9bis - Resid.estero AIRE	2	392,00	1,00	-66,66		8	130,69	0,94	122,85
33 - SECONDE CASE	3	68.572,00	1,00			1656	68.572,00	1,05	72.000,60
33 - SECONDE CASE	4	43.560,00	1,00			1034	43.560,00	1,14	49.658,40
33 - SECONDE CASE	5	8.505,00	1,00			181	8.505,00	1,23	10.461,15
33 - SECONDE CASE	6	1.675,00	1,00			35	1.675,00	1,30	2.177,50
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	1	17.688,00	1,00			1312	17.688,00	0,80	14.150,40
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE/L.47/14 art.9bis - Resid.estero AIRE	1	95,00	1,00	-66,66		4	31,67	0,80	25,34
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	2	25.023,00	1,00			1853	25.023,00	0,94	23.521,62
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE/L.47/14 art.9bis - Resid.estero AIRE	2	58,00	1,00	-66,66		3	19,34	0,94	18,18
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	3	9.224,00	1,00			726	9.224,00	1,05	9.685,20
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	4	7.049,00	1,00			502	7.049,00	1,14	8.035,86
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	5	1.587,00	1,00			106	1.587,00	1,23	1.952,01
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	6	219,00	1,00			15	219,00	1,30	284,70
35 - ABIT.CON RIDUZ. COMPOSTAGGIO	1	2.356,00	1,00			26	2.356,00	0,80	1.884,80

Tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) – anno 2024

35 - ABIT.CON RIDUZ. COMPOSTAGGIO	2	2.035,00	1,00		22	2.035,00	0,94	1.912,90
35 - ABIT.CON RIDUZ. COMPOSTAGGIO	3	1.893,00	1,00		20	1.893,00	1,05	1.987,65
35 - ABIT.CON RIDUZ. COMPOSTAGGIO	4	816,00	1,00		3	816,00	1,14	930,24
35 - ABIT.CON RIDUZ. COMPOSTAGGIO	5	1.301,00	1,00		6	1.301,00	1,23	1.600,23
35 - ABIT.CON RIDUZ. COMPOSTAGGIO	6	93,00	1,00		1	93,00	1,30	120,90
36 - ABIT.PERSONE GIURIDICHE	1	186,00	1,00		4	186,00	0,80	148,80
36 - ABIT.PERSONE GIURIDICHE	2	4.453,00	1,00		83	4.453,00	0,94	4.185,82
37 - ABIT. A DISPOSIZIONE RESID.	2	109,00	1,00		2	109,00	0,94	102,46
39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI	1	3.696,00	1,00		119	3.696,00	0,80	2.956,80
39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI	2	8.370,00	1,00		153	8.370,00	0,94	7.867,80
39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI	3	2.800,00	1,00		29	2.800,00	1,05	2.940,00
39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI	4	518,00	1,00		5	518,00	1,14	590,52
39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI	5	333,00	1,00		2	333,00	1,23	409,59
39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI	6	323,00	1,00		1	323,00	1,30	419,90
40 - BOX PERSONE GIURIDICHE	1	36,00	1,00		2	36,00	0,80	28,80
40 - BOX PERSONE GIURIDICHE	2	1.751,00	1,00		56	1.751,00	0,94	1.645,94
41 - ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	1	148,00	1,00		2	148,00	0,80	118,40
41 - ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	2	86,00	1,00		1	86,00	0,94	80,84
42 - BOX NON PERTINENZIALI	1	10.085,00	1,00		548	10.085,00	0,80	8.068,00
42 - BOX NON PERTINENZIALI	2	141,00	1,00		6	141,00	0,94	132,54
42 - BOX NON PERTINENZIALI	3	98,00	1,00		3	98,00	1,05	102,90
42 - BOX NON PERTINENZIALI	4	131,00	1,00		4	131,00	1,14	149,34
42 - BOX NON PERTINENZIALI	5	17,00	1,00		1	17,00	1,23	20,91
Sommatoria								609.059,03
QuF = A/Sommatoria								1,1529

Riepilogo quota variabile utenze domestiche

<i>Categoria</i>	<i>N° Comp.</i>	<i>Q.tà Variabile</i>	<i>Ponderazione</i>	<i>Rid./Aum.</i>	<i>Zona</i>	<i>Utenze</i>	<i>Q.tà Variabile Pond.</i>	<i>Coeff. Kb</i>	<i>Sommatoria</i>
31 - UTENZE DOMESTICHE	1	1.004,00	1,00			1004	1.004,00	0,60	602,40
31 - UTENZE DOMESTICHE	2	575,00	1,00			576	575,00	1,40	805,00
31 - UTENZE DOMESTICHE	3	251,00	1,00			251	251,00	1,80	451,80
31 - UTENZE DOMESTICHE	4	181,00	1,00			181	181,00	2,20	398,20
31 - UTENZE DOMESTICHE	5	48,00	1,00			48	48,00	2,90	139,20
31 - UTENZE DOMESTICHE	6	17,00	1,00			17	17,00	3,40	57,80
32 - BOX E PERTINENZE	1	728,00	0,00			689	0,00	0,60	0,00
32 - BOX E PERTINENZE	2	558,00	0,00			546	0,00	1,40	0,00
32 - BOX E PERTINENZE	3	233,00	0,00			193	0,00	1,80	0,00
32 - BOX E PERTINENZE	4	132,00	0,00			132	0,00	2,20	0,00
32 - BOX E PERTINENZE	5	45,00	0,00			45	0,00	2,90	0,00
32 - BOX E PERTINENZE	6	9,00	0,00			9	0,00	3,40	0,00
33 - SECONDE CASE	1	2.513,00	1,00			2513	2.513,00	0,60	1.507,80
33 - SECONDE CASE/L.47/14 art.9bis - Resid.estero AIRE	1	4,00	1,00	-66,66		4	1,33	0,60	0,80
33 - SECONDE CASE	2	3.702,00	1,00			3701	3.702,00	1,40	5.182,80
33 - SECONDE CASE/L.47/14 art.9bis - Resid.estero AIRE	2	8,00	1,00	-66,66		8	2,67	1,40	3,73
33 - SECONDE CASE	3	1.657,00	1,00			1656	1.657,00	1,80	2.982,60
33 - SECONDE CASE	4	1.034,00	1,00			1034	1.034,00	2,20	2.274,80
33 - SECONDE CASE	5	181,00	1,00			181	181,00	2,90	524,90
33 - SECONDE CASE	6	35,00	1,00			35	35,00	3,40	119,00
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	1	1.388,00	0,00			1312	0,00	0,60	0,00
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE/L.47/14 art.9bis - Resid.estero AIRE	1	4,00	0,00	-66,66		4	0,00	0,60	0,00
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	2	1.996,00	0,00			1853	0,00	1,40	0,00
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE/L.47/14 art.9bis - Resid.estero AIRE	2	3,00	0,00	-66,66		3	0,00	1,40	0,00
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	3	744,00	0,00			726	0,00	1,80	0,00
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	4	553,00	0,00			502	0,00	2,20	0,00
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	5	106,00	0,00			106	0,00	2,90	0,00
34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	6	15,00	0,00			15	0,00	3,40	0,00
35 - ABIT.CON RIDUZ. COMPOSTAGGIO	1	26,00	0,90			26	23,40	0,60	14,04

35 - ABIT.CON RIDUZ. COMPOSTAGGIO	2	22,00	0,90		22	19,80	1,40	27,72
35 - ABIT.CON RIDUZ. COMPOSTAGGIO	3	20,00	0,90		20	18,00	1,80	32,40
35 - ABIT.CON RIDUZ. COMPOSTAGGIO	4	3,00	0,90		3	2,70	2,20	5,94
35 - ABIT.CON RIDUZ. COMPOSTAGGIO	5	6,00	0,90		6	5,40	2,90	15,66
35 - ABIT.CON RIDUZ. COMPOSTAGGIO	6	1,00	0,90		1	0,90	3,40	3,06
36 - ABIT.PERSONE GIURIDICHE	1	4,00	1,00		4	4,00	0,60	2,40
36 - ABIT.PERSONE GIURIDICHE	2	83,00	1,00		83	83,00	1,40	116,20
37 - ABIT. A DISPOSIZIONE RESID.	2	2,00	1,00		2	2,00	1,40	2,80
39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI	1	120,00	1,00		119	120,00	0,60	72,00
39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI	2	153,00	1,00		153	153,00	1,40	214,20
39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI	3	29,00	1,00		29	29,00	1,80	52,20
39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI	4	5,00	1,00		5	5,00	2,20	11,00
39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI	5	2,00	1,00		2	2,00	2,90	5,80
39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI	6	1,00	1,00		1	1,00	3,40	3,40
40 - BOX PERSONE GIURIDICHE	1	2,00	0,00		2	0,00	0,60	0,00
40 - BOX PERSONE GIURIDICHE	2	56,00	0,00		56	0,00	1,40	0,00
41 - ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	1	2,00	0,90		2	1,80	0,60	1,08
41 - ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	2	1,00	0,90		1	0,90	1,40	1,26
42 - BOX NON PERTINENZIALI	1	610,00	1,00		548	610,00	0,60	366,00
42 - BOX NON PERTINENZIALI	2	6,00	1,00		6	6,00	1,40	8,40
42 - BOX NON PERTINENZIALI	3	3,00	1,00		3	3,00	1,80	5,40
42 - BOX NON PERTINENZIALI	4	4,00	1,00		4	4,00	2,20	8,80
42 - BOX NON PERTINENZIALI	5	1,00	1,00		1	1,00	2,90	2,90
Sommatoria								16.023,49
QuV = B/Sommatoria								77,7072

Riepilogo quota fissa utenze NON domestiche

<i>Categoria</i>	<i>Mq Fissi</i>	<i>Pond.</i>	<i>Rid./Aum.</i>	<i>Zona</i>	<i>Media Giorni</i>	<i>Utenze</i>	<i>Mq Fissi Pond.</i>	<i>Coeff. Kc</i>	<i>Sommatoria</i>
01 - MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO	324,00	1,00				6	324,00	0,67	217,08
02 - CINEMATOGRAFI E TEATRI	749,00	1,00				2	749,00	0,43	322,07
03 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	12.121,00	1,00				115	12.121,00	0,90	10.908,90
04 - CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMPIANTI SPORTIVI	5.137,00	1,00				16	5.137,00	1,32	6.780,84
05 - STABILIMENTI BALNEARI	36.161,00	1,00				23	36.161,00	0,64	23.143,04
06 - ESPOSIZIONI-AUTOSALONI	312,00	1,00				2	312,00	0,77	238,68
07 - ALBERGHI CON RISTORAZIONE	471,00	1,00				5	471,00	1,64	772,44
08 - ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	1.591,00	1,00				3	1.591,00	1,35	2.147,85
09 - CASE DI CURA O RIPOSO	7.754,00	1,00				8	7.754,00	1,94	15.003,99
11 - UFFICI AGENZIE	3.746,00	1,00				72	3.746,00	2,28	8.540,88
12 - BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	2.741,00	1,00				33	2.741,00	0,92	2.508,02
13 - NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIE-...)	3.331,00	1,00				45	3.331,00	2,12	7.045,07
14 - EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-PLURILICENZE	2.852,00	1,00				15	2.852,00	1,80	5.133,60
15 - NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI-ANTIQUAR.-...)	853,00	1,00				11	853,00	1,25	1.061,99
17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE: PARRUCCHIERI-...)	857,00	1,00				20	857,00	0,82	700,60
18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE: FALEGNAME-...)	2.910,00	1,00				26	2.910,00	0,82	2.386,20
19 - CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO	906,00	1,00				5	906,00	0,82	740,66
21 - ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1.766,00	1,00				6	1.766,00	0,90	1.589,40
22 - RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB	2.417,00	1,00				35	2.417,00	2,79	6.731,35
24 - BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE	3.536,00	1,00				66	3.536,00	2,97	10.501,92
24/A - BAR, CAFFE', PASTICCERIE STAGIONALI	1.593,00	0,50				17	796,50	2,97	2.365,61
25 - SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI	2.663,00	1,00				35	2.663,00	2,76	7.349,88
26 - PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE	1.243,00	1,00				11	1.243,00	2,61	3.244,23
27 - ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO	363,00	1,00				8	363,00	3,59	1.301,36
28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1.661,00	1,00				4	1.661,00	1,56	2.591,16
30 - DISCOTECHE-NIGHT CLUB	646,00	1,00				1	646,00	1,91	1.233,86
Sommatoria									124.560,64
QapF = C/Sommatoria									0,9177

Riepilogo quota variabile utenze NON domestiche

<i>Categoria</i>	<i>Mq Variabili</i>	<i>Pond.</i>	<i>Rid./Aum.</i>	<i>Zona</i>	<i>Media Giorni</i>	<i>Utenze</i>	<i>Mq Variabili Pond.</i>	<i>Coeff. Kd</i>	<i>Sommatoria</i>
01 - MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO	324,00	1,00				6	324,00	5,50	1.782,00
02 - CINEMATOGRAFI E TEATRI	749,00	1,00				2	749,00	3,50	2.621,50
03 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	12.121,00	1,00				115	12.121,00	7,35	89.089,35
04 - CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMPIANTI SPORTIVI	5.137,00	1,00				16	5.137,00	10,82	55.556,66
05 - STABILIMENTI BALNEARI	36.161,00	1,00				23	36.161,00	5,22	188.760,42
06 - ESPOSIZIONI-AUTOSALONI	312,00	1,00				2	312,00	6,33	1.974,96
07 - ALBERGHI CON RISTORAZIONE	471,00	1,00				5	471,00	13,45	6.334,95
08 - ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	1.591,00	1,00				3	1.591,00	11,10	17.660,10
09 - CASE DI CURA O RIPOSO	7.754,00	1,00				8	7.754,00	10,22	79.245,88
11 - UFFICI AGENZIE	3.746,00	1,00				72	3.746,00	18,68	69.956,55
12 - BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	2.741,00	1,00				33	2.741,00	7,55	20.680,85
13 - NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIE-...)	3.331,00	1,00				45	3.331,00	17,33	57.709,58
14 - EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-PLURILICENZE	2.852,00	1,00				15	2.852,00	14,78	42.152,56
15 - NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI-ANTIQUAR.-.)	853,00	1,00				11	853,00	10,22	8.713,40
17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE: PARRUCCHIERI-...)	857,00	1,00				20	857,00	6,71	5.752,61
18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:FALEGNAME-...)	2.910,00	1,00				26	2.910,00	6,76	19.671,60
19 - CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO	906,00	1,00				5	906,00	6,71	6.081,53
21 - ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1.766,00	1,00				6	1.766,00	8,00	14.128,00
22 - RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB	2.417,00	1,00				35	2.417,00	22,84	55.192,20
24 - BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE	3.533,00	1,00				66	3.533,00	24,33	85.957,89
24/A - BAR, CAFFE', PASTICCERIE STAGIONALI	1.593,00	0,50				17	796,50	24,33	19.378,85
25 - SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI	2.663,00	1,00				35	2.663,00	22,67	60.370,21
26 - PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE	1.243,00	1,00				11	1.243,00	21,40	26.600,20
27 - ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO	363,00	1,00				8	363,00	29,38	10.664,94
28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1.661,00	1,00				4	1.661,00	12,82	21.294,02
30 - DISCOTECHE-NIGHT CLUB	646,00	1,00				1	646,00	15,68	10.129,28
Sommatoria									977.460,06
GapV = D/Sommatoria									0,2074

APPLICAZIONE TARI 2024

Le categorie individuate per l'applicazione del TARI, sono state così applicate:

Classificazione TARI	Descrizione	Determinazione delle quote
Abitazione civile di residenti	Utenze con attribuzione dei componenti del nucleo ricavati dall'anagrafe	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Box di residenti non pertinenziale	Attribuito 1 componente al nucleo	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Abitazione secondaria di residenti	Utenze con attribuzione dei componenti il nucleo con la media di 38 mq./ab	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Abitazione di residenti con compostaggio	Utenze con attribuzione dei componenti del nucleo ricavati dall'anagrafe	Quota fissa al 100% e quota variabile al 90%
Abitazione di persona giuridica	Attribuiti 2 componenti al nucleo	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Box di persona giuridica non pertinenziale	Attribuito 1 componente al nucleo	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Abitazione di non residenti	Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel regolamento per la disciplina della TARI, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche. In caso di mancata presentazione della predetta dichiarazione l'attribuzione dei componenti il nucleo viene effettuata con la media di 38 mq./ab	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Box di non residenti non pertinenziale	Attribuito 1 componente al nucleo	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Abitazione di non residenti con compostaggio	Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel regolamento per la disciplina della TARI, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche. In caso di mancata presentazione della predetta dichiarazione l'attribuzione dei componenti il nucleo viene effettuata con la media di 38 mq./ab	Quota fissa al 100% e quota variabile al 90%

Nella determinazione dei componenti il nucleo familiare per le utenze domestiche di non residenti si sono applicate, in assenza di dichiarazione da parte del contribuente, le disposizioni di cui all'art. 10 del vigente *"Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti"*. Si ricorda che quanto previsto nel sopra citato articolo è il risultato, "fotografato" al momento di predisposizione del Regolamento, del rapporto tra il numero di abitanti, relativi alle utenze regolarmente riscontrate all'anagrafe comunale, e i mq. di superficie, complessivamente occupata, relativi all'abitazione principale.

Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, in assenza di dichiarazione, la tariffa è stata determinata considerando un numero di occupanti pari al nucleo familiare medio comunale che attualmente è pari a 1,90 componenti (residenti al 30.04 = 4.637 nuclei familiari al 30.04 = 2.438); applicando quindi il numero di n. 2 componenti.

I risultati sono i seguenti:

Anno	Descrizione	Categoria	Importo parte fissa	Importo parte variabile
2024	UTENZE DOMESTICHE	31 D 01	0,9223	46,6243
2024	UTENZE DOMESTICHE	31 D 02	1,0837	108,7901
2024	UTENZE DOMESTICHE	31 D 03	1,2105	139,8730
2024	UTENZE DOMESTICHE	31 D 04	1,3143	170,9558
2024	UTENZE DOMESTICHE	31 D 05	1,4181	225,3509
2024	UTENZE DOMESTICHE	31 D 06	1,4988	264,2045
2024	BOX E PERTINENZE	32 D 01	0,9223	0,0000
2024	BOX E PERTINENZE	32 D 02	1,0837	0,0000
2024	BOX E PERTINENZE	32 D 03	1,2105	0,0000
2024	BOX E PERTINENZE	32 D 04	1,3143	0,0000
2024	BOX E PERTINENZE	32 D 05	1,4181	0,0000
2024	BOX E PERTINENZE	32 D 06	1,4988	0,0000
2024	SECONDE CASE	33 D 01	0,9223	46,6243
2024	SECONDE CASE	33 D 02	1,0837	108,7901
2024	SECONDE CASE	33 D 03	1,2105	139,8730
2024	SECONDE CASE	33 D 04	1,3143	170,9558
2024	SECONDE CASE	33 D 05	1,4181	225,3509
2024	SECONDE CASE	33 D 06	1,4988	264,2045
2024	BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	34 D 01	0,9223	0,0000
2024	BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	34 D 02	1,0837	0,0000
2024	BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	34 D 03	1,2105	0,0000
2024	BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	34 D 04	1,3143	0,0000
2024	BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	34 D 05	1,4181	0,0000
2024	BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	34 D 06	1,4988	0,0000
2024	ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO	35 D 01	0,9223	41,9619
2024	ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO	35 D 02	1,0837	97,9111
2024	ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO	35 D 03	1,2105	125,8857
2024	ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO	35 D 04	1,3143	153,8603
2024	ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO	35 D 05	1,4181	202,8158
2024	ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO	35 D 06	1,4988	237,7840
2024	ABIT.PERSONE GIURIDICHE	36 D 01	0,9223	46,6243
2024	ABIT.PERSONE GIURIDICHE	36 D 02	1,0837	108,7901
2024	ABIT.PERSONE GIURIDICHE	36 D 03	1,2105	139,8730
2024	ABIT.PERSONE GIURIDICHE	36 D 04	1,3143	170,9558
2024	ABIT.PERSONE GIURIDICHE	36 D 05	1,4181	225,3509
2024	ABIT.PERSONE GIURIDICHE	36 D 06	1,4988	264,2045
2024	ABIT. A DISPOSIZIONE RESID.	37 D 01	0,9223	46,6243
2024	ABIT. A DISPOSIZIONE RESID.	37 D 02	1,0837	108,7901
2024	ABIT. A DISPOSIZIONE RESID.	37 D 03	1,2105	139,8730
2024	ABIT. A DISPOSIZIONE RESID.	37 D 04	1,3143	170,9558
2024	ABIT. A DISPOSIZIONE RESID.	37 D 05	1,4181	225,3509
2024	ABIT. A DISPOSIZIONE RESID.	37 D 06	1,4988	264,2045
2024	BOX E PERT CON RID.COMPOSTAGGIO	38 D 01	0,9223	0,0000
2024	BOX E PERT CON RID.COMPOSTAGGIO	38 D 02	1,0837	0,0000
2024	BOX E PERT CON RID.COMPOSTAGGIO	38 D 03	1,2105	0,0000
2024	BOX E PERT CON RID.COMPOSTAGGIO	38 D 04	1,3143	0,0000
2024	BOX E PERT CON RID.COMPOSTAGGIO	38 D 05	1,4181	0,0000
2024	BOX E PERT CON RID.COMPOSTAGGIO	38 D 06	1,4988	0,0000
2024	ABIT. DOPPIA RESIDENTI	39 D 01	0,9223	46,6243
2024	ABIT. DOPPIA RESIDENTI	39 D 02	1,0837	108,7901
2024	ABIT. DOPPIA RESIDENTI	39 D 03	1,2105	139,8730
2024	ABIT. DOPPIA RESIDENTI	39 D 04	1,3143	170,9558
2024	ABIT. DOPPIA RESIDENTI	39 D 05	1,4181	225,3509
2024	ABIT. DOPPIA RESIDENTI	39 D 06	1,4988	264,2045
2024	BOX PERSONE GIURIDICHE	40 D 01	0,9223	0,0000
2024	BOX PERSONE GIURIDICHE	40 D 02	1,0837	0,0000

Tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) – anno 2024

2024	BOX PERSONE GIURIDICHE	40 D 03	1,2105	0,0000
2024	BOX PERSONE GIURIDICHE	40 D 04	1,3143	0,0000
2024	BOX PERSONE GIURIDICHE	40 D 05	1,4181	0,0000
2024	BOX PERSONE GIURIDICHE	40 D 06	1,4988	0,0000
2024	ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	41 D 01	0,9223	41,9619
2024	ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	41 D 02	1,0837	97,9111
2024	ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	41 D 03	1,2105	125,8857
2024	ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	41 D 04	1,3143	153,8603
2024	ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	41 D 05	1,4181	202,8158
2024	ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	41 D 06	1,4988	237,7840
2024	BOX NON PERTINENZIALI	42 D 01	0,9223	46,6243
2024	BOX NON PERTINENZIALI	42 D 02	0,9223	46,6243
2024	BOX NON PERTINENZIALI	42 D 03	0,9223	46,6243
2024	BOX NON PERTINENZIALI	42 D 04	0,9223	46,6243
2024	BOX NON PERTINENZIALI	42 D 05	0,9223	46,6243
2024	BOX NON PERTINENZIALI	42 D 06	0,9223	46,6243
2024	MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO	01 N	0,6149	1,1407
2024	CINEMATOGRAFI E TEATRI	02 N	0,3946	0,7259
2024	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	03 N	0,8259	1,5244
2024	CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMPIANTI SPORTIVI	04 N	1,2114	2,2430
2024	STABILIMENTI BALNEARI	05 N	0,5873	1,0826
2024	ESPOSIZIONI-AUTOSALONI	06 N	0,7020	1,3128
2024	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	07 N	1,5050	2,7895
2024	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	08 N	1,2389	2,3021
2024	CASE DI CURA O RIPOSO	09 N	1,7757	2,1196
2024	OSPEDALI	10 N	0,9819	1,8272
2024	UFFICI AGENZIE	11 N	2,0924	3,8732
2024	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	12 N	0,8397	1,5648
2024	NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIE-...)	13 N	1,9409	3,5932
2024	EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-PLURILICENZE	14 N	1,6519	3,0654
2024	NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI-ANTIQUAR-...)	15 N	1,1425	2,1186
2024	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	16 N	1,0003	1,8459
2024	ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE: PARRUCCHIERI -...)	17 N	0,7502	1,3922
2024	ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE: FALEGNAME -...)	18 N	0,7525	1,4020
2024	CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO	19 N	0,7502	1,3922
2024	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	20 N	0,8443	1,5617
2024	ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	21 N	0,8259	1,6592
2024	RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB	22 N	2,5558	4,7360
2024	RISTORANTI STAGIONALI	22/A N	1,2779	2,3680
2024	MENSE-BIRRERIE-AMBURGHIERE	23 N	4,4508	8,2504
2024	BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE	24 N	2,7256	5,0460
2024	BAR, CAFFE', PASTICCERIE STAGIONALI	24/A N	1,3628	2,5230
2024	SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI	25 N	2,5329	4,7018
2024	PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE	26 N	2,3952	4,4384
2024	ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO	27 N	3,2900	6,0934
2024	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	28 N	1,4316	2,6589
2024	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	29 N	1,6060	2,9762
2024	DISCOTECHE-NIGHT CLUB	30 N	1,7528	3,2520
2024	STRUTTURE DEL PORTO	4.1 N	1,2114	2,2430

UTENZE DOMESTICHE Tariffe TARI anno 2024 – Tabella 1

ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9223	€ 46,6243
NUCLEO 2	€ 1,0837	€ 108,7901
NUCLEO 3	€ 1,2105	€ 139,8730
NUCLEO 4	€ 1,3143	€ 170,9558
NUCLEO 5	€ 1,4181	€ 225,3509
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,4988	€ 264,2045

BOX E PERTINENZE DI RESIDENTI	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9223	
NUCLEO 2	€ 1,0837	
NUCLEO 3	€ 1,2105	
NUCLEO 4	€ 1,3143	
NUCLEO 5	€ 1,4181	
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,4988	

BOX NON PERTINENZIALE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9223	€ 46,6243

ABITAZIONE SECONDARIA DI RESIDENTI	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9223	€ 46,6243
NUCLEO 2	€ 1,0837	€ 108,7901
NUCLEO 3	€ 1,2105	€ 139,8730
NUCLEO 4	€ 1,3143	€ 170,9558
NUCLEO 5	€ 1,4181	€ 225,3509
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,4988	€ 264,2045

ABITAZIONE DI RESIDENTI CON COMPOSTAGGIO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9223	€ 41,9619
NUCLEO 2	€ 1,0837	€ 97,9111
NUCLEO 3	€ 1,2105	€ 125,8857
NUCLEO 4	€ 1,3143	€ 153,8603
NUCLEO 5	€ 1,4181	€ 202,8158
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,4988	€ 237,7840

ABITAZIONE DI PERSONA GIURIDICA	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9223	€ 46,6243
NUCLEO 2	€ 1,0837	€ 108,7901
NUCLEO 3	€ 1,2105	€ 139,8730
NUCLEO 4	€ 1,3143	€ 170,9558
NUCLEO 5	€ 1,4181	€ 225,3509
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,4988	€ 264,2045

BOX PERTINENZE DI PERSONA GIURIDICA	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9223	
NUCLEO 2	€ 1,0837	
NUCLEO 3	€ 1,2105	
NUCLEO 4	€ 1,3143	
NUCLEO 5	€ 1,4181	
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,4988	

ABITAZIONE DI NON RESIDENTI	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9223	€ 46,6243
NUCLEO 2	€ 1,0837	€ 108,7901
NUCLEO 3	€ 1,2105	€ 139,8730
NUCLEO 4	€ 1,3143	€ 170,9558
NUCLEO 5	€ 1,4181	€ 225,3509
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,4988	€ 264,2045

BOX DI NON RESIDENTI	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9223	
NUCLEO 2	€ 1,0837	
NUCLEO 3	€ 1,2105	
NUCLEO 4	€ 1,3143	
NUCLEO 5	€ 1,4181	
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,4988	

ABITAZIONE DI NON RESIDENTI CON COMPOSTAGGIO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
NUCLEO 1	€ 0,9223	€ 41,9619
NUCLEO 2	€ 1,0837	€ 97,9111
NUCLEO 3	€ 1,2105	€ 125,8857
NUCLEO 4	€ 1,3143	€ 153,8603
NUCLEO 5	€ 1,4181	€ 202,8158
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,4988	€ 237,7840

UTENZE NON DOMESTICHE Tariffe TARI anno 2024 – Tabella 2

Descrizione	Quota fissa	Quota variabile
1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE PRIVATE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	€ 0,6149	€ 1,1407
2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI	€ 0,3946	€ 0,7259
3 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	€ 0,8259	€ 1,5244
4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	€ 1,2114	€ 2,2430
4.1 Strutture del porto	€ 1,2114	€ 2,2430
5 - STABILIMENTI BALNEARI	€ 0,5873	€ 1,0826
6 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	€ 0,7020	€ 1,3128
7 - ALBERGHI CON RISTORANTE	€ 1,5050	€ 2,7895
8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE	€ 1,2389	€ 2,3021
9 - CASE DI CURA E RIPOSO	€ 1,7757	€ 2,1196
10 – OSPEDALI	€ 0,9819	€ 1,8272
11 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	€ 2,0924	€ 3,8732
12 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	€ 0,8397	€ 1,5648
13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	€ 1,9409	€ 3,5932
14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	€ 1,6519	€ 3,0654
15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	€ 1,1425	€ 2,1186
16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	RICOMPRESI NEL CANONE UNICO	
17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	€ 0,7502	€ 1,3922
18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	€ 0,7525	€ 1,4020
19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	€ 0,7502	€ 1,3922
20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	€ 0,8443	€ 1,5617
21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	€ 0,8259	€ 1,6592
22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE	€ 2,5558	€ 4,7360
22A - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE ETC. STAGIONALI	€ 1,2779	€ 2,3680
23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	€ 4,4508	€ 8,2504
24 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA	€ 2,7256	€ 5,0460
24A – BAR E CHIOSCHI STAGIONALI	€ 1,3628	€ 2,5230
25 – SUPERMERCATO, PANE E PASTA, GENERI ALIMENTARI	€ 2,5329	€ 4,7018
26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	€ 2,3952	€ 4,4384
27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	€ 3,2900	€ 6,0934
28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI	€ 1,4316	€ 2,6589
29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	RICOMPRESI NEL CANONE UNICO	
30 - DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	€ 1,7528	€ 3,2520